

stata risolta dall'Assemblea un momento fa, in dissenso con l'opinione che noi avevamo espresso. Ma per il collegio di Pontassieve la questione si presenta diversamente.

La Camera crede di fare l'applicazione dell'articolo 89, commisurandola alle circostanze speciali delle diverse elezioni politiche. Io mi permetto di ritenere stranissima questa teoria, ma per le condizioni in cui si svolse la lotta politica nel collegio di Pontassieve la conclusione non può essere diversa da quella che la Giunta propone.

Nel collegio di Pontassieve erano candidati il commendatore Bellini e l'avvocato Boninsegni. L'elezione avvenne il 6 luglio 1911. In quel giorno il Bellini era presidente della Deputazione provinciale, ed il Beninsegni, per dire tutta intera la verità, era sindaco, ma dimissionario da tre o quattro mesi. Così stanno i fatti. Gli elettori erano 4893: il Bellini ebbe 2471 voti, il Boninsegni 2015. Nell'assemblea dei presidenti furono sollevate eccezioni per irregolarità ed illegalità.

I presidenti delle sezioni, che erano in numero di 32, dei quali 20 favorevoli al Bellini, furono così preoccupati delle proteste che venivano presentate, che non credettero di addivenire alla proclamazione del Bellini, ma inviarono gli atti alla Giunta delle elezioni per le provvidenze definitive.

La Giunta richiamò tutti gli atti, fece un esame lunghissimo della questione, e, soprassedendo alla decisione sulle contestazioni per la validità dell'elezione, si soffermò specialmente sulla questione pregiudiziale della ineleggibilità. Ma la Giunta delle elezioni (e l'onorevole relatore ne può far fede) non si fermò ai risultati delle ricerche istruttorie per quanto concernevano le avvenute irregolarità ed illegalità, e così non si tenne conto che in molte sezioni si trovò nelle urne un numero di schede maggiore del numero dei votanti, e che in altre furono gli stessi componenti del seggio a votare per conto di elettori.

Ma già precedentemente si erano commesse altre irregolarità, le quali, anche secondo le disposizioni della riforma elettorale che stiamo discutendo, sono molto gravi, come ad esempio lo spostamento di luogo da una ad un'altra sezione, in disformità dei certificati elettorali e dei decreti di convocazione.

L'onorevole relatore non contesta queste

irregolarità, ma però, essendovi una pregiudiziale per l'ineleggibilità, si ferma su questa e, per questo solo motivo, propone l'annullamento.

Ora se anche la Camera vuole, per essere ossequente alle precedenti deliberazioni, affermare in questo caso la eleggibilità, non ostante che il Bellini fosse nel momento stesso dell'elezione presidente della Deputazione provinciale, devono però considerarsi le condizioni specialissime che travagliano questa elezione politica del collegio di Pontassieve, ed accogliere, almeno per questo, le conclusioni della Giunta, che rispondono alla verità ed a criteri di giustizia irrefragabili.

Per queste ragioni preghiamo la Camera di accogliere le conclusioni della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Landucci ha facoltà di parlare.

LANDUCCI. A dire il vero, le parole che ha pronunziato ora il collega Fera mi hanno arrecato molta sorpresa. Perchè nella relazione della Giunta delle elezioni, che ho qui dinanzi agli occhi, nulla risulta, se molto non mi inganno, delle ragioni che ha esposte l'onorevole Fera.

La Giunta delle elezioni non dice che abbia proposto l'annullamento della elezione del Bellini per incompatibilità in via preventiva e pregiudiziale, e non abbia tenuto conto di altre ragioni di ineleggibilità o di annullamento, perchè assorbite dalla incompatibilità, perchè, in altra parola, data questa, paresse superfluo esaminare le altre.

La Giunta delle elezioni invece si esprime in modo, e in chiaro modo, da fare comprendere che tutte le altre accuse, tutte le altre proteste, che erano state fatte contro quella elezione, non meritavano nemmeno l'onore di essere esaminate e discusse; non affermo che ciò sia o non sia perchè io ne abbia fatto diretto esame, ma sostengo che ciò risulta dalla relazione della Giunta, che è il documento sul quale ora discutiamo.

Infatti la Giunta delle elezioni ricorda, sì, che si erano fatte delle proteste da parte degli elettori per uno o per altro motivo, ma non le combatte, non vi insiste; enumera appena le ragioni che furono messe innanzi contro la validità dell'elezione; poi dallo spirito della relazione, anzi, entro convenienti limiti, anche dalla sua parola, risulta nel modo più chiaro che tali proteste degli elettori non fecero presa, nè esercitarono alcuna autorità sull'animo dei componenti